ItaliaOggi

Data 21-08-2018
Pagina 34
Foglio 1

L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di una scuola dove il preside vorrebbe il marcatempo

La richiesta di badge per i prof non è affatto percorribile

Questo l'orientamento indiscusso della Corte di cassazione

Il dirigente della scuola dove lavoro e svolgo l'incarico di Rsu ha intenzione di introdurre l'obbligo del badge per il controllo delle presenze anche per i docenti. Io sostengo che per i docenti non è previsto. Vorrei alla ripresa dell'anno essere pronto a replicare sul punto.

Lettera firmata

Il controllo delle presenze e dell'orario dei docenti non può essere effettuato tramite l'utilizzo del badge. Tanto si rileva dall'insegnamento della Suprema corte (sentenza 11025 del 12 maggio 2006), attualissimo ed incontestato (da ultimo si veda la sentenza 9/2/2017 del Tribunale di Firenze) che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta: l'obbligo di adempiere ad operazioni di rilevamento automatico delle entrate e delle uscite assume rilievo solo in capo al personale non docente, atteso che tale obbligo sussiste solo in caso di apposita previsione contrattuale, a nulla rilevando eventuali norme dispositive di legge. Previsione contrattuale che, per il personale docente, non esiste. Al fine di fugare ogni dubbio può essere utile riportare integralmente il passaggio della sentenza da dove si evince tutto ciò: «Dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa si ricava il principio che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale Nel settore scolastico il dlgs 16 aprile 1994, n. 297, art. 396 (Testo unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto collettivo. Quest'ultimo prevede (ad es. art. 6 Ccnl 24/7/2003) come materia di informazione preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e Ata. L'art. 89 del medesimo contratto (ora interamente trasfuso nell'art. 92 del Ccnl 2006/2009 ancora in vigore per effetto del rinvio espresso contenuto nell'articolo 1, comma 10, del nuovo contratto) prevede l'obbligo per il personale Ata di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente».

Antimo Di Geronimo

Concorso Dsga, la laurea triennale non basta

Sono in possesso di laurea triennale in economia e management conseguita presso l'università degli studi di cassino. Chiedo se è titolo utile alla partecipazione del concorso per direttore dei servizi amministrativi che deve essere bandito.

Michele Fazzi
Roma

I requisiti culturali che consentiranno la partecipazione al concorso per Dsga saranno indicati nell'apposito decreto ministeriale che a tutt'oggi non è ancora stato emanato.

Ad avviso dello scrivente tali requisiti non dovrebbero discostarsi da quelli elencati nella tabella B allegato al Ccnl 2007 e cioè: laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 sono da considerare equipollenti alle predette lauree alcune lauree specialistiche e magistrali e non anche quelle triennali, qual è quella detenuta dal lettore.

Franco Bastianini

Carta del docente, il non speso non si recupera

Non ho ancora speso tutti i soldi della carta del docente. Cosa succede se non li spenderò entro la fine dell'anno scolastico?

Maria del Gaudio
Cosenza

Il ministero dell'istruzione, con una nota pubblicata nello spazio web dedicato alla carta del docente dice che: «A partire dal 1° settembre p.v. l'applicazione cartadeldocente sarà momentaneamente sospesa per la gestione del cambio dell'anno scolastico». L'amministrazione ha spiegato anche che «i portafogli dei docenti già registrati verranno momentaneamente disattivati e gli importi dei buoni prenotati e non spesi verranno annullati d'ufficio ed attribuiti al residuo dell'anno scolastico 2017/2018. Inoltre saranno bloccate le funzionalità di validazione dei buoni sia da applicazione che da web service».

Antimo Di Geronimo

Prof ultrasessantenne, inidonea a tempo

Sono un'insegnante ultra sessantenne in servizio in una scuola primaria. Per motivi di salute ho chiesto nello scorso mese di aprile di essere sottoposta a visita medico collegiale ai fini del riconoscimento della inidoneità alla funzione per motivi di salute. La visita si è svolta a metà luglio. Nei giorni scorsi la scuola mi ha comunicato che sono stata dichiarata non idonea temporaneamente al servizio in modo assoluto fino al 30 giugno 2019. Quali sono le conseguente di tale inidoneità?

lettera firmata

Il dirigente scolastico dovrà collocarla d'ufficio in congedo per malattia fino al 30 giugno 2019.

Ai fini della retribuzione il periodo di congedo sarà valutato alla stregua delle assenze per malattia registrate nell'ultimo triennio (intera retribuzione per i primi nove mesi, riduzione del 10 per cento per i successivi tre mesi e del 50 per cento per i restanti sei mesi).

Potrà riprendere servizio a decorrere dal 1° luglio 2019.

Franco Bastianini

© Riproduzione riservata

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo: azienda@scuola.class.it

La richiesta di badge per i prof non è affatto percorribile

Scuola

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.